



COMUNITA' MONTANA "MONTAGNA MARSICANA"
ADS n. 2 Marsica

AVVISO:

INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE

(L.R. 23 novembre 2012 n. 57)

Possono presentare domanda coloro che si trovano nelle seguenti
condizioni:

- a) ISEE non superiore ad € 20.000,00;
- b) Possesso del certificato Legge 104/92, art.3 comma 3;
- c) Fascia di età superiore ai 18 anni;

INCOMPATIBILITA'

L'Assegno per la Vita Indipendente è incompatibile con:

- L'assegno disabilità gravissima – PLNA – Piano Locale per la Non Autosufficienza.

Il termine per presentare istanza presso questa Comunità Montana è **stato prorogato al 21 Febbraio 2020.**


Per l'ammissione al Contributo i moduli per la presentazione della Domanda sono disponibili presso questo Ente e presso i Comuni di residenza.

I beneficiari devono risiedere e permanere nel proprio contesto abitativo.

Avezzano

24 GEN. 2020

F.to Il Commissario Straordinario
Dr. Gianluca De Angelis





GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
SERVIZIO "Politiche per il Benessere Sociale" - DPF013
Ufficio "Integrazione Sociale e Disabilità"
65127 Pescara - Via Conte di Ruvo, 74
Tel. 085-7671
e-mail: dpf013@pec.regione.abruzzo.it

Pescara, 23/01/2020

Prot. n. RA 0018580 /20

Agli Ambiti Distrettuali Sociali

**e, p. c. Alle Aziende Sanitarie Locali -
Direzioni Generali della Regione
Abruzzo
c.a. Responsabili dei Distretti Sanitari
di Base**

LORO SEDI

OGGETTO: L.R. 14 gennaio 2020, N. 1 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti" - Modifiche all'art. 2, c. 1 della L. R. 23 novembre 2012, n. 57 "Interventi Regionali per la Vita Indipendente".

Si comunica che, sul BURA Ordinario n. 3 del 22 gennaio 2020, è pubblicata la L. R. n. 1/2020 che, all'art. 1 comma 3 che si allega, ha apportato modifiche all'art. 2, c. 1 della L. R. n. 57/2012 che, come novellato, testualmente recita: *"Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dall'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, residenti nella regione Abruzzo, con ISEE socio-sanitario non superiore ad euro 20.000,00 e di età superiore ai 18 anni, nonché ai rappresentanti legali dei predetti soggetti nel caso di disabili psico - relazionali."*

Considerato che è stata ampliata la platea dei possibili beneficiari in ordine all'età mentre permane all'interno della norma stessa il termine del 31 gennaio quale data ultima per la presentazione del progetto personalizzato da parte dei soggetti interessati, lo scrivente Servizio, per analogia, ritiene possibile ricorrere a quanto previsto all'art. 8 c. 1 delle Linee guida per l'attuazione della norma suddetta, che, in sede di prima applicazione, ha consentito che le istanze e i relativi progetti fossero



GIUNTA REGIONALE

presentati entro 30 gg. dalla pubblicazione sul BURA della DGR176/3 del 28/01/2014 di approvazione delle medesime.

Tanto premesso, per l'anno 2020, le istanze per la vita indipendente ex L. R. 57/2012, possono essere presentate dai soggetti individuati all'art. 2, c.1 della norma entro il termine ultimo del 21 febbraio 2020 e acquisite da Codesti ADS, anche per il tramite dei Comuni di residenza dei richiedenti, entro tale data ai fini dell'avvio delle successive procedure.

Con preghiera di dare la necessaria diffusione al contenuto della presente, si saluta cordialmente.

La Responsabile dell'Ufficio
dott.ssa Cristina Di Baldassarre

C. Di Baldassarre
Giunta Regionale d'Abruzzo

Il Dirigente del Servizio f.f.
dott. Raimondo Pascale

R. Pascale

Interventi regionali per la vita indipendente.

Art. 2 (Destinatari)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, residenti nella regione Abruzzo, con ISEE socio-sanitario non superiore ad euro 20.000,00 e di età superiore ai 18 anni, nonché ai rappresentanti legali dei predetti soggetti nel caso di disabili psico-relazionali.

2. Il servizio di aiuto personale, di cui alla presente legge, è diretto ai cittadini in permanente grave limitazione dell'autonomia personale non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione degli stessi.

3. Nell'individuazione dei bisogni, degli obiettivi, dei metodi e degli interventi la persona con disabilità è parte integrante dell'équipe multidisciplinare di cui all'articolo 5, secondo il modello della condivisione.

4. Qualora nell'elaborazione di un progetto emerga un'incapacità di gestione da parte della persona disabile beneficiaria o dei suoi familiari, l'équipe multidisciplinare di cui all'articolo 5 esprime parere negativo alla domanda, proponendo l'utilizzo dei soli servizi gestiti in forma diretta.